



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 7 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 70/4979557 Sezione Polizia Stradale di Ragusa- Distaccamento di Vittoria del 13.02.2010

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione n.° 70/4979557 redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa - Distaccamento di Vittoria del 13.02.2010, ore 16,00, in riferimento all'accertamento effettuato dall'ASS. C. DI MARTINO G. (274587) e ASS. LUMIA P. (285825), entrambi appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa - distaccamento di Vittoria, nei pressi del Rifornimento AGIP, al Km 0 della SS 115 nel Comune di Ragusa;

**Atteso** che il verbale è riferito all'attività di trasporto di latte e prodotti lattiero-caseari (*latte pastorizzato, latte fresco di capra, panna da cucina, ricotta confezionata, etc.*), effettuato con il veicolo Autocarro, tipo ATVC, targato AX226GY, di proprietà della ditta "**Latte Sole S.p.A.**", con sede a Collecchio(PR) in via Delle Nazioni Unite n.°4 ed eseguito per conto della stessa dal Sig. **BLANDINO Leonardo**, conducente del mezzo, nato a Scicli il 05.11.1974 e residente a Ragusa in via La Marmora n.° 78, Patente cat. C, n.° RG5150224G, rilasciata il 12.11.2009;

**Atteso** che il predetto Sig. BLANDINO Leonardo, quale conducente del mezzo e la ditta "**Latte Sole S.p.A.**", quale proprietaria del mezzo, obbligata in solido, hanno commesso violazione, in relazione al Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 per "*aver circolato alla guida del veicolo suindicato per il quale il titolare dell'attività non provvedeva ad iscriverne il veicolo presso l'ufficio di igiene dell'Ausl competente. Al momento sul camion trasportava in regime di ATP: latte pastorizzato, latte fresco di capra, panna da cucina, ricotta confezionata, burro, besciamella e mozzarella*";

**Visto** l'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007, che così recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione*";

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 da pagare da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato sottoscritto dal Sig. Blandino Leonardo, nella qualità, il 13.02.2010 al momento dell'accertamento, il quale ha dichiarato: "*non sapevo di questa certificazione e non so se c'è e se è in ufficio*";



**Atteso** che è stato notificato in data 09.03.2010, tramite servizio postale, con raccomandata AG n.° 76229359231-2, alla ditta *Latte Sole SPA*, che lo ha ritirato in data 15.03.2010, come risulta dall'avviso di ricevimento, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Atteso** che la ditta "*Latte Sole S.p.A.*", quale proprietaria del mezzo ed obbligata in solido, in persona del Direttore Generale e Procuratore Dott. Alessio Testa, ha presentato memoria difensiva, ai sensi dell'art. 18 L.689/81, al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente in materia *pro tempore*;

**Vista** la nota prot. n.° 92037/35-D14 del 28.11.2014 dell'Avvocatura del Comune di Ragusa, acquisita al Prot. Gen dell'ASP n.° E-0024521 del 10.12.2014, con cui si tramette il verbale in oggetto e relativa documentazione, come previsto dal D.D.G. 01185/13 che ha trasferito la competenza sanzionatoria alle ASP territorialmente competenti;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BLANDINO Leonardo, quale conducente il mezzo e alla LATTE SOLE SPA, quale proprietaria ed obbligata in solido per la seguente motivazione:

La società contesta che ricorrano gli estremi per l'applicazione della normativa cui si fa riferimento nel verbale, ritenendo erroneamente che il regolamento (CE) n.° 852/2004 sia "*circoscritto alla produzione primaria*".

A tal proposito è necessario precisare che il regolamento in questione va applicato a tutte le fasi di produzione, trasformazione e di distribuzione degli alimenti in generale. Esso comprende due allegati: il primo si occupa dei requisiti in materia di igiene inerenti la produzione primaria e delle raccomandazioni relative a manuali di corretta prassi igienica; mentre il secondo riguarda i requisiti generali in materia di igiene applicabile a tutti gli operatori del settore alimentare.

Dal regolamento sono escluse solo le preparazioni e conservazioni domestiche e la cessione di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale.

Il riferimento alla autorizzazione sanitaria della società riguardante gli stabilimenti e la loro attività, compresa quella di trasporto, non implica la estensione della autorizzazione medesima anche ai mezzi utilizzati per il trasporto ove non espressamente indicati. Pertanto la violazione sussiste e va sanzionata. Tuttavia in considerazione del dubbio sulla corretta applicazione del regolamento CE da parte della società giustifica la applicazione della sanzione nella misura minima edittale.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. n.°193 del 6 novembre 2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

## **Ordina**

al Sig. **BLANDINO Leonardo**, quale conducente, ed alla **LATTE SOLE SPA**, quale obbligato in solido entrambi in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (il pagamento della sanzione pari al minimo edittale);

**INGIUNGE**



agli stessi, quali obbligati in solido, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (cinquecentosessantasei/00 euro)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **BLANDINO Leonardo**, nato a Scicli il 05.11.1974 e residente a Ragusa in via La Marmora n.° 78 in qualità di conducente il mezzo (Autocarro, tipo ATVC, targato AX226GY);

- al legale rappresentante della Ditta **LATTE SOLE SPA**, sede Collecchio(PR), via Delle Nazioni Unite, n.° 4;

- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei due coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, \_\_\_\_\_ 13 GEN. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò



